

Edizione di sabato 27 giugno 2015

CASI CONTROVERSI

[La Cassazione applica il cumulo alle violazioni degli intermediari](#)

di Comitato di redazione

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Imu, Tasi, Tari: immobili posseduti da cittadini esteri](#)

di Luigi Scappini

IVA

[L'iva nel riaddebito delle spese di locazione](#)

di Alessandro Bonuzzi

LAVORO E PREVIDENZA

[In vigore con sorprese il Decreto di riordino dei contratti di lavoro](#)

di Luca Vannoni

CONTABILITÀ

[Come si rileva contabilmente il TFR in busta paga](#)

di Viviana Grippo

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

La Cassazione applica il cumulo alle violazioni degli intermediari di Comitato di redazione

L'avvicinarsi delle scadenze degli adempimenti dichiarativi ci fornisce l'occasione per dare conto di una interessante pronuncia della Cassazione in tema di modalità di determinazione delle

sanzioni irrogabili agli intermediari per l'omessa trasmissione di modelli dichiarativi.

Il tema è delicato e tutti ci ripetiamo che a noi non può mai accadere in quanto siamo attenti e precisi nell'assolvere tale compito. Tuttavia, non appare inutile domandarsi quali possano essere le conseguenze del mancato invio di una dichiarazione ed, ancor più, di un file telematico contenente più dichiarazioni.

Si tratta di comprendere se la sanzione per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio (art. 12 D.Lgs. 472/1997) possa applicarsi al caso specifico, riscontrando il ricorrere:

- del concorso **formale**, vale a dire di più violazioni commesse mediante un'unica azione;
- del concorso **materiale**, vale a dire distinte violazioni commesse con diverse azioni (nel qual caso la sanzione di cui sopra si rende applicabile solo per le violazioni formali, o per le violazioni che, in progressione, tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione del tributo).

Il parere delle Entrate è noto, essendo stata la vicenda trattata nelle circolari 52/E del 27-09-2007 e 11/E del 19-02-2008.

Fornendo una lettura derivante dal combinato disposto degli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 241/1997, l'Agenzia ha affermato che l'unica forma di cumulo giuridico applicabile sarebbe quella disciplinata dall'art. 8 della L. 689/81, in quanto l'art. 39 del D.Lgs. 241/97 stabilisce che, per le sanzioni disciplinate dall'art. 7-bis, le disposizioni del D.Lgs. 472/97 operano “

in quanto compatibili”, e la compatibilità, nella specie, non sussiste poiché dette violazioni non sono annoverabili né tra quelle formali né tra quelle sostanziali (circolare 52/E/2007, paragrafo 4.2).

Ne deriverebbe, in sostanza, che la sanzione applicabile sarebbe quella

più grave, aumentata sino al

triplo, ai sensi dell'art. 8 della L. 689/81, che contempla solo l'ipotesi del concorso formale, regolandola tuttavia in difformità rispetto all'art. 12 del D.Lgs. 472/97.

La vicenda è stata di recente analizzata dalla Cassazione, con sentenza 11741 del 07-06-2015, incentrando l'analisi sulla compatibilità della norma specifica con le previsioni generali del decreto 472/1997. In particolare, i Giudici di merito avevano ritenuto compatibile la normativa, mentre l'Agenzia sosteneva il contrario, in ossequio alle circolari sopra richiamate.

In particolare, poiché nel file non correttamente trasmesso erano presenti 17 dichiarazioni, il "ballottaggio" era tra una sanzione da 5.681 ed una da 32.508 euro.

Secondo il parere dell'Avvocatura erariale, si tratterebbe di un caso di "non compatibilità", in quanto l'infrazione all'art. 7 bis non sarebbe mai qualificabile come "formale", posto che tale carattere (formale o non formale) sarebbe connesso unicamente alle violazioni del contribuente e non a quelle dell'intermediario.

Secondo il Relatore, invece, ben si possono distinguere anche nell'ambito delle infrazioni commesse dall'intermediario le violazioni formali da quelle non formali (ed anche individuare le "meramente formali" di cui al D.Lgs. n. 472, art. 6, ultimo comma), in quanto sono ipotizzabili fattispecie in cui la sua condotta

agevola l'evasione o comunque determina un

minor incasso erariale (infrazioni non meramente formali) ed ipotesi in cui tale condotta arreca solo un qualche ritardo o difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione (infrazioni formali).

E, nel caso specifico, il giudice di merito ha ritenuto che le infrazioni addebitate all'intermediario avessero

carattere formale; senza che, sul punto specifico, la decisione venisse impugnata dall'Agenzia.

Il Collegio, tuttavia, ha deciso di avocare la trattazione in pubblica udienza, stante la presenza di un precedente di segno contrario (sentenza n. 23123 del 11 ottobre 2013); anche a seguito della discussione in pubblica udienza è stata condivisa la proposta del relatore.

Infatti, la pronuncia del 2013 ha distinto:

- il concorso formale, quando con una sola azione od omissione si commettono diverse violazioni della medesima disposizione normativa (**concorso formale omogeneo**), oppure quando con una sola azione o omissione vengono violate disposizioni diverse anche relative a tributi diversi (**concorso formale eterogeneo**);
- il **concorso materiale** quando con più azioni o omissioni si commettono diverse

violazioni della stessa disposizione di legge.

Non troverebbe, quindi, applicazione – nel caso di specie – il cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, bensì il concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni – senza che possa ritenersi applicabile la continuazione.

Nonostante il precedente diverso avviso, il Collegio ritiene invece ora di non condividere la interpretazione proposta dalla sentenza 23123/2013, del citato art. 12, comma 1, in quanto esso recita ”

è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione”.

E nella particella ”

anche” appare implicita la affermazione secondo cui è irrilevante stabilire se le “diverse violazioni della medesima disposizione” siano frutto di un'unica omissione (come qui parrebbe) oppure invece di più omissioni.

Del resto la disposizione in questione è stata applicata ad un caso di ritardo nelle fatturazioni (sentenza n. 14401 del 25 giugno 2014).

Ecco, dunque, che con una pronuncia evolutiva, certamente da apprezzare, non ci si è limitati a ripercorrere le vie già battute, ma si è creato un nuovo e più condivisibile percorso interpretativo.

La differenza non è di poco conto, visto che all'intermediario viene confermata la sanzione di circa 5.600 euro, rispetto a quella minacciata di circa 32.000.

Un

passo in avanti, se si considera che l'intera macchina dell'Anagrafe tributaria funziona proprio grazie all'impegno degli intermediari abilitati che, per tale motivo, non dovrebbero essere “tartassati” dall'Amministrazione.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Imu, Tasi, Tari: immobili posseduti da cittadini esteri

di **Luigi Scappini**

Con la [risoluzione n.6/DF](#) di ieri il **Ministero dell'economia e delle finanze** fornisce alcuni chiarimenti in merito al regime della tassazione locale relativo agli immobili posseduti da **cittadini italiani residenti all'estero** e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (**AIRE**). Chiarimenti resi necessari a seguito delle novità legislative introdotte in materia di IMU, TASI e TARI, dall'art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, per effetto delle quali numerosi connazionali residenti all'estero hanno lamentato una disforme informazione proveniente dai vari comuni presso i quali gli stessi risultano iscritti.

Si ricorda che, per quanto riguarda l'IMU, il comma 1 della citata disposizione ha modificato l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 prevedendo che, a partire dall'anno 2015, *"è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"*.

Il successivo comma 2 ha altresì stabilito che sull'*"unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi"*.

In sostanza, è considerata abitazione principale quella posseduta dai contribuenti che:

1. la detengono a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia come **unica** unità immobiliare non locata o non data in comodato d'uso;
2. sono **iscritti** all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
3. siano **già pensionati** nei rispettivi Paesi di residenza.

Ricorrendo queste tre condizioni, l'ordinamento tributario prevede le seguenti agevolazioni a favore dei contribuenti in discorso:

- **esenzione dall'IMU** del fabbricato nonché delle pertinenze dello stesso nei limiti indicati dal predetto comma 2 dell'art. 13, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- applicazione della TASI in misura ridotta di **due terzi**;
- applicazione della TARI nella misura di **un terzo** rispetto all'ammontare "ordinariamente" dovuto.

A riguardo, la circolare in commento precisa che:

- per quanto riguarda l'iscrizione all'AIRE, è **sufficiente che il cittadino sia ivi iscritto** e non anche che l'immobile sia ubicato nello stesso comune di iscrizione all'AIRE;
- per quanto riguarda il pensionamento nel paese di residenza, i cittadini italiani residenti all'estero devono percepire esclusivamente **pensioni in convenzione internazionale**, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero, oppure **pensioni autonome italiane e pensioni estere**, rimanendo invece esclusi coloro che percepiscono pensioni italiane. Ciò in quanto solo nei primi due casi si verifica la condizione prevista dalla norma, vale a dire che i contribuenti risultino *“già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza”*.

In particolare, per quanto riguarda la pensione in convenzione internazionale, si deve evidenziare che detta tipologia di pensione va considerata, a tutti gli effetti, una **pensione a carico dei due Stati**. Pertanto, se il Paese estero che eroga la pensione, in convenzione internazionale o autonoma, è anche il Paese di residenza del soggetto, può applicarsi il beneficio in questione.

Diversamente, ovverosia nel caso in cui il pensionato risieda in un Paese estero diverso da quello che eroga la sua pensione, sempre autonoma o in regime di totalizzazione internazionale, non può trovare applicazione la norma in commento dal momento che, trattandosi di una norma di deroga e, quindi, eccezionale, va **interpretata restrittivamente**.

In merito a tale requisito, viene precisato che la norma si riferisce genericamente al trattamento pensionistico e ciò comporta che si possa ricomprendere in tale trattamento **qualunque tipo di pensione** e, quindi, ad esempio anche quella di invalidità.

La circolare poi ribadisce un principio fondamentale: *“al di fuori dell'ipotesi tassativa di equiparazione all'abitazione principale prevista dalla norma, che esclude il versamento dell'IMU, si deve sottolineare che **i comuni non possono**, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, arrivare a stabilire ulteriori ipotesi di esclusione dall'IMU”*.

In tal senso, per le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani residenti all'estero che non soddisfano le predette condizioni, il comune può, al massimo, stabilire un'aliquota agevolata, purché non inferiore allo 0,46 per cento.

Di contro, in merito agli altri tributi locali il comune può:

- per quanto concerne la TASI, arrivare all'**azzeramento** del tributo azzerando l'aliquota base;
- per quanto riguarda la TARI, prevedere **riduzioni tariffarie ed esenzioni** di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero.

IVA

L'Iva nel riaddebito delle spese di locazione

di **Alessandro Bonuzzi**

Quando si verifica un **utilizzo in comune** di beni e servizi, nell'ipotesi in cui il rapporto di spesa sia "intestato" ad uno degli utilizzatori che, successivamente, provvede al riparto pro-quota con gli altri utilizzatori di quanto complessivamente sostenuto, si pone, per quanto concerne l'Iva, un problema sul trattamento fiscale da applicare all'operazione (imponibilità, non imponibilità, esenzione o esclusione).

Il riferimento è al tipico caso in cui l'ufficio viene utilizzato da più soggetti imprenditori o professionisti, ma il **contratto di locazione** è intestato solo a uno di loro che sostiene direttamente la spesa dell'affitto.

Non vi sono motivi per non annoverare la fattispecie in questione nell'ambito del **mandato senza rappresentanza per l'acquisto di servizi** secondo cui il mandatario, oltretanto il soggetto che riaddebita la spesa, agisce in nome proprio ma per conto degli altri utilizzatori, acquisendo diritti e assumendo obblighi derivanti dal contratto concluso con il terzo locatore, il quale non ha alcun rapporto con i mandanti.

In tal senso si è espressa l'Amministrazione finanziaria che, con la risoluzione n. 6/E dell'11 febbraio del 1998, ha ricondotto una situazione di riaddebito ad un contratto di mandato senza rappresentanza soggetta, pertanto, alla disciplina dell'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633/1972, secondo cui *"le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario"*.

Nella circostanza è stato altresì precisato che tale norma realizza la finalità di *"dare un assetto fiscale, agli effetti dell'Iva, al rapporto tra mandante e mandatario imperniato su una "fictio iuris" che omologa totalmente ai servizi resi o ricevuti dal mandatario quelli da lui resi al mandante"*.

L'omologazione riguarda anche la **natura delle prestazioni** rese dal mandatario senza rappresentanza al mandante, che ..., ai fini IVA, ... rivestono lo stesso carattere di quelle rese o ricevute dal mandatario per conto del mandante". In altri termini, a parere dell'Amministrazione, **la prestazione tra il mandante e il mandatario conserva la natura "oggettiva" della prestazione tra il mandatario e il terzo** (si veda anche la R.M. n. 170/E/1999).

Ne deriva che se la prestazione ricevuta dal mandatario è "oggettivamente" imponibile, non imponibile, esente o esclusa, il successivo riaddebito al mandante mantiene la medesima natura di prestazione, rispettivamente, imponibile, non imponibile, esente o esclusa.

Nel caso specifico, quindi, qualora la locazione sia fatturata, dal locatore, **con applicazione dell'Iva**, il riaddebito pro quota da parte dell'imprenditore o professionista locatario, intestatario del contratto, nei confronti dei "colleghi" o comunque degli altri utilizzatori deve essere assoggettato ad imposta. In tal senso la circolare n. 58/E/2001 secondo cui *"il riaddebito, da parte di un professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti non costituiti in associazione professionale, da lui sostenute, deve essere realizzato attraverso l'emissione di fattura assoggettata ad Iva"*.

Diversamente, nella situazione in cui la locazione sia **esente**, il riaddebito della spesa non può che seguire il regime di esenzione dell'operazione originaria. Ciò in ragione del fatto che l'esenzione è una **condizione oggettiva** e, in quanto tale, viene mantenuta da un passaggio all'altro.

Ancora, quando il proprietario dell'ufficio è, invece, un soggetto privato la locazione, evidentemente, risulta **fuori dal campo di applicazione dell'Iva** per mancanza del requisito soggettivo. In tal senso, sorge il dubbio sul corretto trattamento del successivo riaddebito della spesa, posto che l'esclusione dall'imposta della prestazione originaria non deriva da una condizione oggettiva bensì **esclusivamente** dalla natura privata del locatore. Proprio per questa ragione, si dovrebbe ritenere il riaddebito un'operazione che acquisisce rilevanza Iva per il fatto di essere effettuata da un operatore economico e che, quindi, deve essere fatturata con applicazione dell'imposta.

LAVORO E PREVIDENZA

In vigore con sorprese il Decreto di riordino dei contratti di lavoro

di Luca Vannoni

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, **dal 25 giugno è in vigore il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81** attuativo della Legge Delega Jobs Act, L. 183/2014, e finalizzato al **riordino dei contratti di lavoro**. Molte sono le novità che sono state apportate nella redazione definitiva del provvedimento, qualcuna anche rispetto alle ultime bozze circolate dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.

Ad uno sguardo complessivo, la modifica strutturalmente più incidente **riguarda le collaborazioni coordinate e continuative e più in generale il lavoro autonomo**. Se l'obiettivo tratteggiato nella delega era il superamento delle collaborazioni a progetto, **il risultato conseguito lascia qualche dubbio operativo che sicuramente richiederà una fase di sedimentazione delle novità**.

La disciplina previgente, infatti, contenuta negli **articoli da 61 a 69 bis del D.Lgs. 276/2003, è abrogata**, con la fine, quindi, delle collaborazioni a progetto e di quel complicato sistema di presunzioni, riguardanti le c.d. partite IVA, introdotto dalla Legge Fornero (L. 92/2012) con l'art. 69 bis del D.Lgs. 276/2003. Quest'ultima norma aveva suscitato forti perplessità, originate da un testo non omogeneo che ha richiesto interpretazioni necessariamente creative da parte del Ministero del Lavoro. I contratti in essere al 25 giugno rimangono in vigore fino a scadenza, senza la possibilità di proroghe successive.

Nello stesso modo **viene eliminata la possibilità di stipulare contratti di associazione in cui l'associato sia una persona fisica per lo svolgimento di prestazioni di lavoro**. Teoricamente è possibile sottoscrivere contratti di associazione tra società, creando forme atipiche di rapporti commerciali di appalto con partecipazione al rischio dell'affare unitario e compensi aleatori, ma la recente evoluzione dei contratti di rete ha fatto perdere l'interesse a tale soluzione, che aveva suscitato una certa attrattiva per evitare i meccanismi della solidarietà nei contratti di appalto.

L'abrogazione operata, tuttavia, **non cancella la possibilità di utilizzo delle collaborazioni, in virtù di quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2015**. Ma attenzione, **le collaborazioni, di contenuto esclusivamente personale, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, sono disciplinate dalle regole del lavoro subordinato a partire dal 1° gennaio 2016, ovviamente anche per i contratti stipulati dal 25 giugno al 31 dicembre 2015**. Questo è sicuramente il passaggio più delicato: la norma **non sembra infatti introdurre una riqualificazione dei rapporti** con tali caratteristiche nella subordinazione, ma un'osmosi di regole -il cui richiamo è senza

limitazioni, o specificazioni, per materia – di per sé esterne alla natura delle collaborazioni nel caso in cui vi sia una forma di organizzazione da parte del committente. **Dal 25 giugno fino a fine anno**, vi è quindi una **sorta di franchigia** che, ovviamente, non deve essere letta come esclusione da rischi di riqualificazione se viene dissimulato un rapporto di lavoro subordinato.

Ulteriore dubbio è legato all'ambito di applicazione. L'etero organizzazione, di fatto, rappresenta la classica modalità con cui si sono diffuse e radicate le collaborazioni legittime nel nostro sistema: senza essere soggetti a poteri direttivi, i lavoratori prestavano la propria attività in via personale e in coordinamento con il committente. **È quindi configurabile una collaborazione, anche continuativa, ma solo se connotata da autonomia organizzativa**: i rischi comunque sono molti, e **il concetto di etero organizzazione potrebbe rilevarsi null'altro che un sinonimo di coordinamento**. Mediante l'istituto della certificazione, è comunque **possibile certificare**, presso le apposite commissioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 276/2003, l'assenza dei requisiti che fanno scattare le norme di lavoro subordinato, **sempre che lo svolgimento del rapporto ne confermi l'attestazione operata su elementi formalizzati nel testo contrattuale e verificati dalle dichiarazioni delle parti**.

Rimangono comunque immuni dalla disciplina della subordinazione le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi sul piano nazionale, le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali con iscrizione all'albo, le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi o commissioni e le prestazioni rese in favore di associazioni e società sportive affiliate alle federazioni.

Riguardo alle prestazioni di lavoro subordinato, particolarmente **interessante è l'intervento riguardo al part time, con modifiche apportate nell'ultima stesura della norma**.

Non vi sono più definizioni delle diverse forme di part time, prima suddivise in orizzontali, verticali o miste, a cui si agganciavano lievi differenze nella disciplina: è sufficiente un orario di lavoro inferiore rispetto a quello normale, 40 ore o il minor orario previsto dalla contrattazione collettiva. A livello definitorio, l'ulteriore novità, anche in questo caso dell'ultimo secondo, è rappresentata dall'eliminazione del termine "clausole flessibili": ora sotto l'ombrello delle clausole elastiche troviamo sia gli accordi per la variazione della collocazione, le vecchie clausole flessibili, sia gli accordi per l'estensione della prestazione, cioè le vere e proprie clausole elastiche. Dalla modifica definitoria discende una maggior flessibilità, in quanto in precedenza le clausole elastiche, nella definizione previgente, erano utilizzabili solo per i part time verticali o misti.

È stata confermata l'introduzione di **una disciplina in materia di lavoro supplementare e clausole elastiche cedevoli, in presenza di regolamentazione da parte dei contratti collettivi**. Per il lavoro supplementare è previsto il limite del 25% delle ore concordate (15% nella bozza originaria del decreto), con una maggiorazione sempre pari al 15%, onnicomprensiva. Per le clausole elastiche si ammette un aumento massimo sempre pari al 25% ed è prevista una maggiorazione oraria del 15%, anche in caso di variazione della collocazione.

Ulteriore novità a livello sostanziale riguarda la possibilità di prevedere una collocazione delle prestazioni dei part time secondo una turnistica, prassi in precedenza ammessa dalla **giurisprudenza che ora trova un'espressa regolamentazione.**

L'ultima novità che si intende qui brevemente analizzare, a cui seguiranno ulteriori approfondimenti, riguarda **il lavoro a termine**: per il **superamento dei limiti quantitativi vi sarà solo una sanzione amministrativa**, senza rischi di trasformazione del rapporto, **smettendo così le bozze diramate dall'approvazione in cdm** dove era indicata, viceversa, **una indennità a carattere retributivo.**

CONTABILITÀ

Come si rileva contabilmente il TFR in busta paga

di **Viviana Grippo**

Con la circolare n.82 dello scorso 23 aprile l'Inps ha fornito i necessari chiarimenti in merito alla liquidazione della quota integrativa della retribuzione, **sperimentale** dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, ai lavoratori dipendenti del privato che abbiano richiesto al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (Tfr) quale integrazione della retribuzione mensile (c.d. TFR in busta paga).

Ma di cosa si tratta?

La Qu.I.R., quota integrativa della retribuzione, è la quota maturanda del TFR, determinata in base alle disposizioni dell'art. 2120 c.c., al netto del contributo dello 0,50% Ivs, ove dovuto.

Sono **interessati** da tale novità tutti i dipendenti del settore privato con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, per il quale trova applicazione l'istituto del TFR.

Risultano invece **esclusi** i dipendenti:

- domestici;
- del settore agricolo;
- per i quali si applica un c.c.n.l. che preveda la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento presso soggetti terzi;
- dei datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- dei datori di lavoro che abbiano iscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti o di risanamento di cui agli artt. 182 bis e 67, comma 3, lett. d) della legge fallimentare;
- dei datori di lavoro autorizzati ad interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione salariale straordinaria stessa;
- dei datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti di cui all'art. 7, della legge 27 gennaio 2012 n.3.

È importante ricordare che ai fini la Qu.I.R. è soggetta a tassazione ordinaria, non è imponibile ai fini previdenziali e non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'attribuzione del bonus degli 80 euro.

La **richiesta di liquidazione** del TFR in busta paga deve avvenire ad opera del lavoratore con apposita istanza da presentarsi al datore di lavoro; la richiesta può essere esercitata anche in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari.

La legge di stabilità per il 2015 ha previsto, per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, che non siano tenuti al versamento del TFR al fondo di tesoreria INPS, la possibilità di accedere, allo scopo di finanziare la liquidazione mensile della Qu.I.R al finanziamento assistito da garanzia, come da **accordo ABI** del 23/3/15 (mutuo da restituirsi entro il termine ultimo entro il quale il datore di lavoro mutuatario deve procedere al rimborso del finanziamento assistito da garanzia è il 30 ottobre 2018).

A favore di quei datori di lavoro che non accedono al finanziamento trovano applicazione:

- la **deduzione dal reddito** di impresa del 4% dell'ammontare del Tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari ed al Fondo di Tesoreria dell'Inps (6% per le imprese con meno di 50 dipendenti),
- la riduzione del costo del lavoro, quale riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di Tfr maturando conferito, ex art.8 D.L. n.203/05,

L'esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia (generalmente 0,20% della retribuzione imponibile), si applica invece a tutti i datori di lavoro che corrispondono il TFR in busta paga a prescindere dal loro ricorso al finanziamento.

L'erogazione delle somme richieste dovrà avvenire, con cadenza mensile, a partire dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione della domanda di accesso al datore di lavoro, ovvero, per i datori di lavoro che ricorreranno al finanziamento, dal quarto mese successivo a quello di presentazione della istanza.

Ogni mese quindi il consulente del lavoro elaborerà un prospetto paga nel quale verrà evidenziata la quota integrativa, c.d. Qu.I.R, questo dovrà essere conteggiato come quota di costo (supponiamo 500 euro) e come debito per la trattenuta Irpef ordinaria (euro 147,00), il netto che ne risulterà (euro 353,00) corrisponde all'incremento del salario del dipendente e quindi andrà ad incrementare il debito verso di questi.

La scrittura contabile sarà:

Diversi a Diversi

Retribuzioni c/dipendenti (CE)

QuIR (CE)

Contributi c/Inps (CE),

Contributi c/altri enti (CE)

- a Inps c/contributi (SP)
- a Erario c/ritenute (SP)
- a Erario c/rit. Qu.I.R. (SP)
- a Inps c/contributi (SP)
- a Enti vari (SP)
- a Dipendenti c/retribuzioni (SP)

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



Andamento dei mercati

Europa in stallo sulla Grecia

I mercati europei vivono ancora una settimana dominata dall'andamento delle trattative sul fronte greco. Il pacchetto di riforme presentate, a inizio settimana, da Tsipras a UE, BCE e FMI è stato inizialmente reputato, dai creditori, una buona base per andare avanti. I colloqui di mercoledì, tuttavia, non hanno prodotto una bozza d'intesa da presentare all'Eurogruppo e i lavori sono stati rimandati al giorno successivo. I creditori hanno, infatti, proposto delle modifiche al piano greco – tra cui un taglio alle pensioni – definite “irricevibili” dal governo. Dopo gli incontri di giovedì, una nuova riunione dell'Eurogruppo; con diverse voci, tra cui quelle di Hollande, Tusk e Renzi, ha indicato la possibilità di un'intesa in tempi brevi e, secondo Angela Merkel, un accordo è necessario prima della riapertura dei mercati di lunedì. L'Europa si prepara, tuttavia, anche a valutare come gestire un'eventuale crisi in caso di fallimento definitivo dei negoziati. Montano intanto le critiche della Bundesbank sulla BCE e su Draghi per la scelta di garantire sostegno praticamente ininterrotto, a livello di liquidità, alle banche greche.

Stoxx Europe 600 +2.21%, Euro Stoxx 50 +4.03%, Ftse MIB +3.73%

Stati Uniti contrastati

Anche i listini statunitensi oscillano seguendo gli ottimismo e le battute d'arresto delle

trattative greche della settimana. Continuano a essere positivi i dati sul mercato immobiliare: le vendite di case esistenti hanno mostrato per maggio un valore di 5.35mln, superiore a consensus di 5.26mln e ai 5.04mln del mese precedente, mentre la vendita di nuove case ha raggiunto le 564mila unità, rispetto al consensus orientato a 523mila e alle 517mila di aprile. I motivi alla base dell'espansione sarebbero, secondo diversi economisti, i tassi d'interesse ancora bassi sui mutui concessi dalle banche, soprattutto in vista dei probabili prossimi rialzi da parte della Federal Reserve. In tenuta anche il mercato del lavoro, con i primi sussidi di disoccupazione che hanno segnato un dato settimanale di 271mila, inferiore ai 273mila stimati, nonché positive risultano le condizioni economiche del settore privato, vista la crescita dei dati mensili sulle spese e sui redditi delle famiglie. Il Dipartimento del Commercio ha riportato, infine, che il PIL del primo trimestre, si è ridotto solo dello 0.2%, rivedendo al rialzo le precedenti stime (-0.7%).

S&P 500 -0.89%, Dow Jones Industrial -1.24%, Nasdaq Composite -0.40%

Asia in negativo

Dopo un inizio settimana positivo e ottimista sulla situazione della Grecia, i mercati azionari asiatici scontano poi la tensione globale chiudendo le ultime sedute in negativo, con volatilità e oscillazioni dei prezzi. Le azioni cinesi registrano, questa settimana e la precedente, le peggiori performance settimanali dal 2008 a oggi. Se da una parte, concluso per il momento il flusso di nuove quotazioni in borsa, i capitali sono ritornati sul mercato, dall'altra parte la stretta delle norme sul margin lending riduce la liquidità disponibile. Gli andamenti negativi hanno portato, in ogni caso, gli investitori cinesi a ridurre le posizioni a leva per la prima volta in un mese. L'ammontare di denaro preso a prestito dagli operatori di mercato per l'attività di trading, si è ridotto da 1483 trillion a 1479 trillion di Yuan, pari circa \$238 mld. Le divise asiatiche, won sudcoreano e dollaro di Singapore in testa, perdono terreno negli ultimi giorni, nel timore della volatilità che sarebbe causata sui mercati emergenti da un possibile default greco.

Nikkei +2.64%, Hang Seng -0.36%, Shanghai Composite -6.37%, ASX -0.91%

Principali avvenimenti della settimana

Mercoledì sono usciti i dati macro di rilievo per l'Eurozona, in particolare l'IFO di giugno: a fronte di un dato effettivo di 107.4, le stime avevano dato l'indice di fiducia delle imprese tedesche a 108,1 punti dai 108,5 di maggio. Sempre in Europa, la Francia pubblica la revisione del Pil del primo trimestre, con relativo spaccato; in questo caso il dato ha confermato lo 0.6% di crescita congiunturale rilevato in prima lettura e anticipato dalle stime. In Italia, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sulle misure per favorire il recupero crediti da parte

delle banche. Il provvedimento consente di accelerare l'escussione delle garanzie sui crediti e introduce un regime fiscale più favorevole sulle rettifiche di valore. Quest'ultime potranno essere dedotte fiscalmente in un anno, rispetto ai cinque anni previsti finora. Il varo del decreto – ha sottolineato Padoan – non esclude più avanti la costituzione di una bad bank propriamente detta, ossia un veicolo munito di garanzie pubbliche che rilevi le sofferenze bancarie.

Settimana ricca di eventi per le società europee: la comunità finanziaria ha concentrato il proprio interesse sul settore della grande distribuzione e quello della telefonia. I gruppi olandese e belga Ahold et Delhaize hanno ufficializzato, mercoledì, l'accordo di fusione che darà vita a un gigante della distribuzione con una cifra d'affari combinata di circa 54 miliardi di euro, denominato "Ahold Delhaize". Un nuovo gruppo con una capitalizzazione di borsa di circa €26 miliardi, oltre 6,500 magazzini, più di 375 mila addetti e oltre 50 milioni di clienti a settimana, in Europa e negli Stati Uniti. Con la fusione, prevista per il 2016, si formerà il quinto gruppo di distribuzione negli Stati Uniti e quarto a livello europeo. Sempre nella grande distribuzione Tesco ha comunicato la più limitata flessione nelle vendite trimestrali in almeno un anno. Il colosso britannico, impegnato in un difficile turn around dopo anni di crisi, ha registrato nel primo trimestre del suo esercizio fiscale un calo dell'1.3% delle vendite sottostanti, contro l'1.7% registrato del precedente periodo. Nel settore della telefonia Vivendi è diventato azionista di maggioranza di Telecom Italia. Come preannunciato a inizio settimana, il gruppo francese di tlc, guidato da Vincent Bolloré, ha aumentato la sua quota azionaria in Telecom passando dall'8.3% al 14.9% e confermando la strategia di Vivendi di affermarsi in un paese dalle radici simili. Per il settore importante il "no" di Bouygues alla proposta di Altice. Il consiglio di amministrazione del gruppo industriale francese ha, infatti, deciso di respingere l'offerta presentata dalla holding del magnate Patrick Drahi, per acquistare la sua divisione di telefonia mobile Bouygues Telecom. Altice, casa madre dell'operatore Numericable-Sfr, aveva messo sul piatto un'offerta da €10 miliardi e l'operazione avrebbe portato alla creazione del più grande operatore francese quanto a utenti.

News flow intenso sul lato operazioni straordinarie negli Stati Uniti, dove, in avvio di settimana, gli azionisti di Office Depot hanno accettato l'offerta di \$6.3mld da parte di Staples, in un'operazione che creerà il più importante fornitore di materiale per ufficio negli Stati Uniti. Ancora in stand-by, invece, il consolidamento nel settore energetico, poiché l'offerta da \$48mld per Williams Companies, società attiva nei gasdotti per gas naturali, da parte di Energy Transfer Equity è stata rispedita al mittente pur rappresentando un premio di circa il 30% sui corsi attuali. Anche nel settore agricolo rimane tutto fermo, Monsanto non sembra essere desiderosa di migliorare l'offerta per Syngenta (OPA a \$45mld) e il gruppo svizzero non mostra interesse a riprendere negoziati costruttivi. Realizzato, invece, l'acquisto di Capital Safety da parte di 3M per \$1.8mld, nel tentativo di allargare la propria presenza nel settore della protezione dei lavoratori; l'acquisto rientra nel piano di M&A annunciato dal CEO della società che dovrebbe portare a un cash-out di complessivi \$5-10mld nei prossimi 5 anni. Sul fronte IPO il gruppo media IAC/Interactive ha dichiarato che sta ipotizzando la quotazione della propria divisione attiva negli incontri on line che include, tra gli altri, i siti Match.com e Meetic.

Sul fronte macro asiatico, in Cina la produzione industriale sta incominciando a fornire i primi segnali di stabilizzazione in giugno. L'indice HSBC/Markit China Manufacturing PMI sale a 49.6, valore più alto degli ultimi 3 mesi, rimanendo però sotto la soglia di 50 che delimita la contrazione dall'espansione, evidenziando così la necessità di possibili nuove misure espansive da parte del governo di Pechino. In Giappone, invece, per quanto l'indice Markit/JMMA Japan Manufacturing PMI sia sceso sotto la soglia di 50 a 49.9 (atteso a 50.5) e il gap rispetto al 2% target d'inflazione persista, la Banca Centrale si dimostra riluttante a rilasciare ulteriori misure di stimolo economico. Dal punto di vista delle importazioni, il rallentamento della crescita in Cina e la conseguente minor domanda estera del paese, rivela effetti negativi sulle economie di paesi produttori di materie prime, come Australia, Indonesia e Brasile. Viceversa, per la prima volta dall'inizio della crisi, non sembra certo che i dati positivi della produzione industriale statunitense significhino un'automatica ripresa delle esportazioni asiatiche, al momento negative.

Appuntamenti macro prossima settimana

USA

Dopo una settimana caratterizzata da dati macro positivi che confermano la solidità del mercato del lavoro e delle condizioni economiche del settore privato e la conseguente crescita del mercato immobiliare, la prossima settimana presenta pubblicazioni rilevanti sul fronte della fiducia dei consumatori e della produzione manifatturiera. Si inizia oggi pomeriggio con i dati dell'Università del Michigan che, secondo le stime, confermerebbero il 94.6 del mese precedente, mentre gli analisti prevedono per l'indice della fiducia del Conference Board di giugno un valore di 96.8 rispetto al 95.4 di maggio. Sul fronte della produzione manifatturiera, mercoledì e giovedì sono i giorni rilevanti per i dati sull'indice Markit pmi di giugno e per gli ordini industriali di maggio. Attesi, sempre per giovedì, i dati complessivi sulla disoccupazione e il mercato del lavoro nel suo totale.

Europa

L'Europa sarà naturalmente caratterizzata dal tema della Grecia, essendo la prossima settimana quella decisiva per il destino del paese e della zona Euro, con la scadenza al 30 giugno della rata dovuta al FMI da parte di Atene. Attesi nel contempo nell'Eurozona i dati riguardanti il clima fiducia del settore privato e di quello produttivo nel mese di giugno, nonché i dati preliminari sull'inflazione armonizzata del mese corrente nell'UE: le attese a riguardo sono dello 0.2% su base mensile rispetto allo 0.1% di maggio e dello 0.4% su base annuale rispetto allo 0.7% del periodo precedente. Sul fronte della solidità dell'economia

reale, previste per la fine della settimana prossima anche le pubblicazioni degli indici manifatturieri Markit in Germania e Francia.

Asia

In Asia si attendono dati sullo stato di salute dell'economia reale in Cina e Giappone, con la pubblicazione degli indici di attività del settore manifatturiero. In Cina, saranno rilasciati il PMI manifatturiero ufficiale di giugno, atteso a 50.4 punti contro i 50.2 del mese precedente, e la versione finale del relativo indice HSBC, oltre al PMI Composto e al PMI Servizi. In Giappone, mentre JP Morgan vede possibile una crescita pari allo zero dell'economia del secondo trimestre, il consensus degli analisti rivela aspettative molto caute o ribassiste anche sui dati della produzione industriale di maggio su base mensile e annuale, previsti per inizio settimana. Saranno altresì rilasciati dati sulla salute del settore immobiliare e la costruzione di nuove unità abitative, stimati in lieve rialzo rispetto al mese di maggio.

FINESTRA SUI MERCATI

26/06/2015

AZIONARIO				Performance %					
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI World		USD	25/06/2015	1,781	-0.24%	+0.37%	+0.02%	+4.20%	+2.89%
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
AMERICA	MSCI North Am	USD	25/06/2015	2,560	-0.27%	-0.88%	-0.09%	+2.11%	+10.27%
	S&P500	USD	25/06/2015	2,502	-0.30%	-0.89%	-0.09%	+2.11%	+11.99%
	Dow Jones	USD	25/06/2015	17,890	-0.42%	-1.24%	-0.04%	+0.38%	+7.32%
	Nasdaq 100	USD	25/06/2015	4,514	-0.23%	-0.39%	+0.92%	+6.56%	+13.48%
EUROPA	MSCI Europe	EUR	25/06/2015	134	-0.29%	+2.78%	-1.84%	+15.16%	+4.09%
	DJ EuroStoxx 50	EUR	26/06/2015	3,393	-0.45%	+4.02%	-0.68%	+14.25%	+1.20%
	FTSE 100	GBP	26/06/2015	6,747	-0.89%	+0.84%	-2.91%	+2.71%	-2.71%
	Cac 40	EUR	26/06/2015	5,023	-0.33%	+4.33%	-1.13%	+17.60%	-0.54%
	Dax	EUR	26/06/2015	11,417	-0.49%	+3.42%	-1.79%	+16.44%	+2.65%
	Ibex 35	EUR	26/06/2015	11,319	+0.88%	+3.34%	+0.62%	+19.02%	+3.66%
	Prime MIB	EUR	26/06/2015	23,348	-0.40%	+3.74%	+0.95%	+23.86%	+0.23%
ASIA	MSCI Pacific	USD	25/06/2015	2,530	-0.08%	+1.29%	-0.98%	+9.78%	-6.63%
	Nikkei 225	JPY	26/06/2015	12,099	-0.26%	+2.63%	+0.88%	+18.78%	+8.88%
	Nikkei	JPY	26/06/2015	20,706	-0.31%	+2.64%	+1.31%	+18.65%	+7.12%
	Hong Kong	HKD	26/06/2015	26,664	-1.78%	-0.36%	-5.61%	+12.96%	+1.28%
	S&P/ASX Australia	AUD	26/06/2015	5,546	-1.54%	-0.91%	-3.94%	+2.49%	+1.10%

AZIONARIO			Performance %					
EMERGING	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI Em Mkt	USD	25/06/2015	988	-0.52%	+1.80%	-3.73%	+3.33%	-4.63%
MSCI EM BRIC	USD	26/06/2015	286	-1.15%	+0.59%	-4.99%	+8.80%	-5.89%
EMERGING	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI EM Lat Am	USD	25/06/2015	2,530	-1.33%	-2.32%	-0.41%	-7.25%	-14.76%
BRAZIL BOVESPA	BRL	25/06/2015	53,176	-1.24%	-1.96%	-0.85%	+6.34%	-2.91%
ARG MERVAL	ARS	25/06/2015	11,453	-0.87%	+1.68%	+5.68%	+33.50%	+59.14%
MSCI EM Europe	USD	25/06/2015	140	-0.92%	-1.15%	-5.94%	+16.34%	-40.08%
Mexco - Russia	RUB	26/06/2015	1,637	+0.29%	-1.38%	-0.91%	+17.19%	-7.15%
ISI NATIONAL 10	TRY	26/06/2015	83,260	-0.02%	+0.98%	-0.47%	-2.87%	+26.40%
Prague Stock Exch	CZK	26/06/2015	973	-0.81%	-0.05%	-3.80%	+2.99%	-4.28%
MSCI EM Asia	USD	25/06/2015	403	-0.55%	+1.79%	-4.87%	+5.99%	+2.48%
Shanghai Composite	CNY	26/06/2015	4,193	-7.40%	-12.38%	-14.62%	+29.62%	+32.97%
BSE SENSEX 30	INR	26/06/2015	27,800	-0.31%	+1.80%	+1.01%	+1.13%	+30.08%
KOSPI	KRW	26/06/2015	2,090	+0.28%	+2.12%	-2.48%	+9.12%	-4.76%


FINESTRA SUI MERCATI

26/06/2015

CAMBI			Performance %					
Cambio	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	31/12/14 FX	
EUR Vs USD	26/06/2015	1.120	-0.07%	-1.36%	+2.82%	-7.45%	1.210	
EUR Vs Yen	26/06/2015	138.250	-0.18%	-0.75%	+3.17%	-4.99%	144.850	
EUR Vs GBP	26/06/2015	0.711	-0.15%	-0.52%	+0.52%	-9.20%	0.777	
EUR Vs CHF	26/06/2015	1.045	-0.41%	+0.31%	+1.01%	-15.11%	1.202	
EUR Vs CAD	26/06/2015	1.384	+0.03%	-0.61%	+2.18%	-1.54%	1.406	

COMMODITIES			Performance %					
	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
Crude Oil WTI	USD 26/06/2015	39	-0.45%	-0.30%	+2.41%	+11.56%	-45.36%	
Gold f/0%	USD 26/06/2015	1,174	+0.07%	-2.18%	-1.11%	-0.91%	-4.82%	
CRB Commodity	USD 26/06/2015	224	+0.14%	+0.39%	+1.18%	-2.44%	-18.85%	
London Metal	USD 26/06/2015	2,638	+0.21%	+1.19%	-4.43%	-9.47%	-4.18%	
Vix	USD 26/06/2015	14.0	+5.66%	+6.22%	-0.36%	-27.03%	+4.35%	

OBBLIGAZIONI - tassi e spread								
Tassi	Date	Last	25-gio-15	19-gio-15	15-mag-15	31-dic-13	30-dic-12	
2y germania	EUR 26/06/2015	-0.203	-0.20	-0.20	-0.20	-0.21	-0.02	
5y germania	EUR 26/06/2015	0.129	0.13	0.10	0.08	0.02	0.30	
10y germania	EUR 26/06/2015	0.833	0.86	0.75	0.62	1.93	1.32	
2y italia	EUR 26/06/2015	0.287	0.260	0.390	0.144	1.237	1.987	
Spread Vs Germania		49	46	59	34	104	200	
5y italia	EUR 26/06/2015	1.666	1.044	1.248	0.686	2.730	3.508	
Spread Vs Germania		94	91	114	60	181	301	
10y italia	EUR 26/06/2015	2.137	2.089	2.281	1.771	4.125	4.497	
Spread Vs Germania		128	123	153	115	220	318	
2y usa	USD 26/06/2015	0.696	0.69	0.62	0.54	0.38	0.25	
5y usa	USD 26/06/2015	1.710	1.71	1.57	1.46	1.74	0.72	
10y usa	USD 26/06/2015	2.404	2.41	2.26	2.14	3.03	1.76	
EURIBOR			25-gio-15	19-gio-15	15-mag-15	31-dic-13	30-dic-12	
Euribor 1 mese	EUR 25/06/2015	0.066	0.23	-0.06	-0.05	-0.22	-0.11	
Euribor 3 mesi	EUR 25/06/2015	-0.013	0.33	-0.01	-0.01	-0.29	-0.19	
Euribor 6 mesi	EUR 25/06/2015	0.049	0.43	0.05	0.06	0.30	0.32	
Euribor 12 mesi	EUR 25/06/2015	0.162	0.60	0.17	0.17	0.56	0.54	



Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.